

CITTA' DI BARLETTA

CONVENZIONE

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI "COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA VISION 2020".

L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di novembre, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Segretario Generale, dott. Giuseppe Ferrara, a ciò abilitato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1135 del 19/06/2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dal dott. Alessandro Nicola ATTOLICO, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento del Piano Strategico di Area Vasta, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) Il prof. Roberto CAMAGNI, nato a Milano il 21.12.1946;

Premesso:

- Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1072 del 4 luglio 2007 il Comune di Barletta, in qualità di soggetto capofila, ed i Comuni di Barletta, Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno proposto il Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020 e si sono impegnati ad elaborarlo ed attuarlo;
- Che, in data 03 settembre 2007 i Sindaci dei Comuni di Barletta, Andria,

Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli hanno sottoscritto la convenzione del Piano strategico Territoriale di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 23 novembre 2007, è stata approvata la convenzione per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020;

- Che, con verbale del 14 dicembre 2007 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno approvato gli organismi scientifici, tecnici e operativi per la progettazione del Piano Strategico di Area Vasta ed in particolare hanno previsto l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico nel quale far operare 10 componenti esperti a cui conferire l'incarico di "Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020";

- Che, con Decreto Sindacale n. 4 del 10 aprile 2008, recepito dalla determinazione Dirigenziale n. 1135 del 19.06.2008, è stato conferito al prof. Camagni Roberto l'incarico di "Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020";

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce, al prof. Camagni Roberto, che accetta, l'incarico di "Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020", nonché di Presidente del Comitato Esecutivo giusto verbale di seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 12 aprile 2008.

Il professionista incaricato dovrà svolgere i compiti previsti dalla convenzione per il Comitato Tecnico Scientifico:

- orientare e validare scenari ed analisi territoriali, integrate e di settore, realizzate dall'Ufficio di Piano, che costituiscano la base di conoscenze condivise per l'avvio dei processi di orientamento strategico ed operativo del Piano;
- istruire e validare la programmazione di linee di intervento sotto il profilo della coerenza con gli indirizzi strategici sostenibili e garantirne l'impostazione;
- validare i rapporti di monitoraggio e valutazione;
- validare il Metaplan del Piano Strategico e il Piano Operativo;
- interagire con il Comitato Politico Istituzionale, l'Ufficio del Piano e il Partenariato Economico e Sociale per gli approfondimenti tematici ed elaborare documenti di sintesi per l'orientamento delle fasi di ascolto e consultazione territoriale.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui alla presente convenzione saranno svolte presso l'Ufficio di Piano e presso le sedi dei comuni convenzionati.

Il prof. Camagni Roberto espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di consulenza potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione, giusta autorizzazione del Politecnico di Milano pervenuta in

data 29 luglio 2008 prot. n. 46391.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dalla presente convenzione ha decorrenza dal 01.08.2008 e avrà durata fino al giorno 31.12.2008 salvo ulteriore rinnovo, disposto dal Sindaco e, comunque, non superiore al mandato del Sindaco.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, riconosciuto per l'espletamento delle attività è di €20.000,00 da liquidarsi in rate bimestrali.

Il saldo sarà erogato entro il 31 dicembre 2008.

I pagamenti saranno preceduti dalla relazione del professionista sull'attività svolta e dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, previa autorizzazione. Tali spese saranno rimborsabili entro il 31.12.2008.

Articolo 7 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione della presente convenzione, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione la convenzione stessa, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 8 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nella presente convenzione avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di

contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di consulenza.

Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce alla presente convenzione acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 11 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.19 righe.

Il R.U.P.

Il consulente

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Segretario Generale